



Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta
Consortium des Collectivités Locales de la Vallée d'Aoste

Piazza Narbonne, 16 - 11100 Aosta
tel 0165 43 347 - fax 0165 36 95 53
www.celva.it - info@celva.it
protocollo@pec.celva.it
C.F. e P.I. 00665740072
Registro imprese di Aosta n. 00665740072

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33/2017

Oggetto: APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE TRA IL CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA E L'ASSOCIATION VALDÔTAINE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX – A.V.A.P.A. ONLUS PER LA PREDISPOSIZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA DI UN SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI VAGANTI

In Aosta, l'anno 2017, il giorno trenta (30) del mese di maggio, alle ore 10.30, presso la sede del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA), sita in piazza Narbonne n. 16, si sono riuniti i componenti del Consiglio di Amministrazione, convocati dal Presidente Franco Manes, con comunicazione scritta del 26 maggio 2017, prot. n. 1648, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto.

Risultano presenti i signori consiglieri:

Manes Franco	Presidente
Grosjacques Giulio	Vicepresidente
Anglesio Vittorio Stefano	
Barocco Giovanni	
Bieller Riccardo Piero	
Bonel Pierre	
Centoz Fulvio	
Dujany Edi Emilio	
Girod Speranza	
Linty Christian	
Tillier Rudy	

Risultano assenti i signori consiglieri:

Borbey Ronny	Vicepresidente
--------------	----------------

Assume la presidenza della seduta il Presidente del CELVA, signor Franco Manes.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la signora Alessandra Vuillermin della Segreteria organi.

Verificata la regolarità della convocazione, constatato il numero legale degli intervenuti, si procede alla trattazione della deliberazione in oggetto.



Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta
Consortium des Collectivités Locales de la Vallée d'Aoste

Il Consigliere Giovanni Barocco illustra la deliberazione di cui all'oggetto e ricorda che:

- lo Statuto dispone che il CELVA, quale società cooperativa, costituisca l'organismo a carattere strumentale del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), con funzioni di supporto nello svolgimento delle attività degli enti locali nell'ambito del Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta;
- lo Statuto dispone che la società cooperativa sia retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e che essa svolga la propria attività mutualistica finalizzata all'erogazione di servizi a favore degli enti soci;
- lo Statuto prevede, nello specifico, che nell'ambito del proprio oggetto sociale, il CELVA persegua, a favore degli enti soci, forme di assistenza anche attraverso l'erogazione di servizi;
- la legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 "Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14" ha delineato precisi obblighi e responsabilità in capo ai Comuni in materia di prevenzione del randagismo, gestione delle colonie feline e controllo dell'identificazione e registrazione degli animali da affezione;
- la deliberazione della Giunta regionale del 5 ottobre 2012, n. 1930, ha approvato i criteri per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla cattura dei cani vaganti, randagi o inselvaticiti o al loro abbattimento, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della l.r. 37/2010;
- l'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione, prevede che i Comuni dotino la propria polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo;
- la convenzione, stipulata in data 1° ottobre 2015, tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, il CELVA e l'Ordine regionale dei medici veterinari, in merito alle modalità di prevenzione del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale, prevede all'art. 6, comma 4, che i Comuni abbiano la facoltà di convenzionarsi con l'ente gestore del canile regionale o altra ditta esterna per svolgere le attività di cattura e trasporto di cani vaganti e/o di recupero di spoglie di animali d'affezione;
- la deliberazione della Giunta regionale del 25 settembre 2015, n. 1372, ha affidato, ai sensi della l.r. 37/2010 e della l.r. 16/2005, alla Associazione A.V.A.P.A. Onlus la gestione del canile e del gattile regionali di Saint-Christophe per un periodo di tre anni, dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2018.
- in data 4 maggio 2016, è stata sottoscritta la convenzione tra il CELVA e l'Associazione A.V.A.P.A. Onlus per la predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani vaganti valida per il periodo dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2017;

- nel mese di maggio 2017, il CELVA e l'Associazione A.V.A.P.A. Onlus hanno condiviso la necessità di proseguire l'erogazione del servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani vaganti, anche per il successivo periodo dal 1° giugno 2017 al 30 settembre 2018.

Il Presidente Franco Manes,

CONSIDERATO CHE la stipula della convenzione in oggetto tra il CELVA e l'A.VA.P.A. Onlus è coerente con i progetti e le iniziative che, negli anni, il Consorzio ha promosso a favore degli enti soci per supportarli nell'adempimento della normativa in materia di animali d'affezione;

CONSIDERATO CHE, ai sensi della normativa citata vigente, i Comuni sono tenuti ad effettuare attività di vigilanza e di prevenzione del randagismo, identificando e registrando nell'anagrafe canina i cani rinvenuti sul territorio;

CONSIDERATO CHE nei Comuni valdostani gli orari lavorativi degli addetti di polizia Locale non coprono le ventiquattr'ore giornaliere e non prevedono, nella maggior parte dei casi, il servizio nei giorni festivi;

CONSIDERATO CHE i Comuni valdostani non dispongono attualmente delle attrezzature e dei dispositivi idonei alla cattura, al riconoscimento e alla custodia dei cani rinvenuti sul territorio;

TENUTO CONTO CHE l'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.VA.P.A. Onlus in quanto ente gestore del canile risulta essere l'unico soggetto abilitato alla cattura dei cani vaganti, con deliberazione della Giunta regionale del 5 ottobre 2012, n. 1930, oltre alla polizia locale, al Corpo forestale e alle guardie di parchi nazionali, regionali e delle riserve private di caccia;

TENUTO CONTO CHE il Consorzio esplica le proprie funzioni di rappresentanza anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni a favore dei propri enti soci;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dello Statuto del CELVA, l'adozione della presente deliberazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione;

alla luce dei richiami legislativi e normativi di cui sopra e delle motivazioni espresse, propone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO lo Statuto del CELVA, approvato dall'Assemblea in data 2 febbraio 2010 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 "Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 ottobre 2012, n. 1930 "Approvazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla cattura dei cani vaganti, randagi o inselvaticiti o al

loro abbattimento, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge regionale 37/2010. revoca della DGR n. 2969 in data 7 aprile 1995”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 25 settembre 2015, n. 1372 “Affido, ai sensi della l.r. 37/2010 e della l.r. 16/2005, alla Associazione A.V.A.P.A. onlus della gestione del canile e del gattile regionali di Saint-Christophe per il periodo di anni tre dall'1.10.2015 al 30.09.2018 - approvazione della bozza di convenzione. Impegno di spesa”;

VISTA la convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, il CELVA e l'Ordine regionale dei medici veterinari, in merito alle modalità di prevenzione del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale, sottoscritta in data 1° ottobre 2015;

VISTA la convenzione tra il CELVA e l'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.VA.P.A. Onlus per la predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani vaganti valida per il periodo dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2017, sottoscritta in data 4 maggio 2016;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea del 19 dicembre 2016, n. 16/2016 “Approvazione del budget previsionale del Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta per l'anno 2017”;

proceduto alla votazione nelle forme previste dalla Statuto, con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare la convenzione tra il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta e l'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.VA.P.A. Onlus per la predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia di cani vaganti che, allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni indicate in premessa, alle quali espressamente si rinvia;
2. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
3. di prenotare la spesa di € 3.000,00 sul centro di costo denominato “Iniziativa e convenzioni” in sede di variazione del budget previsionale del CELVA per l'anno 2017, che non prevede attualmente la necessaria disponibilità;
4. di incaricare il Presidente e la signora Sara Pinet, responsabile dell'area Servizi associati, nel rispetto delle proprie competenze, dell'attuazione della presente deliberazione;
5. di dare mandato alla signora Alessandra Vuillermin della Segreteria organi di trasmettere la presente deliberazione all'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.VA.P.A. Onlus;
6. di dare mandato al Presidente di comunicare quanto approvato dalla presente deliberazione durante la prossima Assemblea del CELVA.

Il segretario verbalizzante

Alessandra Vuillermin

Il Presidente

Franco Manes

CONVENZIONE

PER LA PREDISPOSIZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA DI UN SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI VAGANTI

TRA

il **Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta** (di seguito, per brevità, "CELVA" o "Parte"), con sede legale in Aosta, piazza Narbonne n. 16, PI n. 00665740072 (isc. reg. enti coop. Sezione mutualità prevalente n. A174591), nella persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig. Franco Manes, nato ad Aosta il 21 giugno 1963, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del CELVA che rappresenta, essendo a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 maggio 2017, n. 33/2017,

E

l'**Association valdôtaine pour la protection des animaux** – AVAPA onlus (di seguito denominata "AVAPA" o "Parte"), con sede in Saint Christophe, Loc. Croix Noire, codice fiscale n. 91012890074, in persona della signora Laura Verdura, la quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'AVAPA che rappresenta, in qualità di Presidente dell'associazione;

di seguito, congiuntamente, "Parti"

PREMESSO CHE

- vista la legge regionale 22 novembre 2010, n. 37 "Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1194 del 8 giugno 2012, recante "Approvazione delle tariffe per la cattura, la custodia, il mantenimento, le cure e i trattamenti sanitari dei cani e dei gatti, ai sensi dell'art. 25, comma 8, e dell'art. 28, comma 2, della l.r. 37/2010";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 24 agosto 2012, recante "Approvazione delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. 37/2010";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1930 del 5 ottobre 2012, recante "Approvazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla cattura dei cani vaganti,

randagi o inselvaticiti o al loro abbattimento, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge regionale 37/2010. Revoca della DGR n. 2969 in data 7 aprile 1995”;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1162 del 28 giugno 2013, recante “Approvazione delle modifiche e integrazioni delle linee guida regionali per la tutela degli animali d'affezione, approvate con DGR n. 1731 del 24/08/2012”;
- richiamato l'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione;
- considerato che la normativa sopraccitata ha delineato precisi obblighi e responsabilità in capo ai Comuni, in materia di prevenzione del randagismo, di gestione delle colonie feline, di controllo dell'identificazione e di registrazione degli animali da affezione;
- considerato che, ai sensi della normativa citata vigente, i Comuni sono tenuti ad effettuare attività di vigilanza e di prevenzione del randagismo, identificando e registrando nell'anagrafe canina i cani rinvenuti sul territorio;
- tenuto conto che nei Comuni valdostani gli orari lavorativi degli addetti di Polizia Locale non coprono le ventiquattro'ore giornaliere e non prevedono, nella maggior parte dei casi, il servizio nei giorni festivi;
- considerata la convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'Azienda USL della Valle d'Aosta, il Consorzio degli Enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) e l'Ordine regionale dei medici veterinari, in merito alle modalità di prevenzione del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale, che prevede all'art. 6 comma 4 che i Comuni abbiano la facoltà di convenzionarsi con l'ente gestore del canile regionale o altra ditta esterna per svolgere le attività di cattura e trasporto di cani vaganti e/o di recupero di spoglie di animali d'affezione;
- tenuto conto che la Regione autonoma Valle d'Aosta con propria deliberazione numero 1372 del 25/09/2015 ha affidato all'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.VA.P.A. Onlus la gestione del canile e del gattile regionali di Saint-Christophe per il periodo di anni tre dall'1/10/2015 al 30/09/2018;
- tenuto conto che il personale del Canile regionale, quindi l'Association Valdôtaine pour la Protection des Animaux – A.VA.P.A. Onlus, risulta essere l'unico soggetto abilitato, con deliberazione della Giunta regionale n. 1930 del 5 ottobre 2012, alla cattura dei cani vaganti, oltre alla Polizia locale, al Corpo forestale e alle guardie di parchi nazionali, regionali e delle riserve private di caccia.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Efficacia di premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La seguente convenzione è corredata dai seguenti allegati:

- “Scheda di registrazione dell'intervento”;
- “Tabella riepilogativa delle quote di adesione”.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. La presente convenzione regola i rapporti tra i soggetti firmatari in merito alla predisposizione e messa a disposizione dei Comuni della Valle d'Aosta di un servizio di cattura, mantenimento e custodia dei cani vaganti rinvenuti sul territorio regionale.
2. Tale iniziativa ha la finalità di supportare i Comuni nel rispondere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di animali d'affezione, attraverso la definizione delle tipologie di intervento che verranno messe a disposizione dall'A.VA.P.A. e l'individuazione dei relativi costi.

Art. 3

Destinatari

1. Il servizio si rivolge ai Comuni della Valle d'Aosta che hanno aderito alla presente convenzione tramite Deliberazione di Giunta Comunale trasmessa al CELVA, al fine di offrire una modalità di accesso unica al servizio di cattura e garantire un omogeneo livello delle prestazioni su tutto il territorio regionale.
2. Ciascun Comune aderente si impegna a fornire la più ampia ed opportuna pubblicità del servizio nel proprio territorio, dando alla cittadinanza completa ed esaustiva informazione circa le procedure per l'intervento, circa gli orari di disponibilità della Polizia locale e circa i soggetti cui rivolgersi per l'inoltro della chiamata nelle ore e nei giorni di indisponibilità del Corpo di Polizia locale.

Art. 4

Attività

1. Ciascun Comune aderente ha facoltà di avvalersi dell'A.VA.P.A. per lo svolgimento del servizio di cattura, mantenimento e custodia dei cani randagi nella sua integralità ovvero solo in via complementare rispetto ai compiti istituzionali attribuiti al Corpo di Polizia locale, nei giorni e/o negli orari in cui la stessa non è disponibile.
2. Ciascun Ente aderente corrisponderà all'A.VA.P.A. un contributo fisso per l'attivazione del servizio sul proprio territorio, commisurato alla popolazione comunale, secondo la tabella di cui all'allegato 2.

Art. 5

Obblighi di A.VA.P.A.

1. L'A.VA.P.A., per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione, si impegna a svolgere le seguenti attività:
 - a) cattura e ritiro dei cani vaganti su specifica richiesta della Polizia Locale oppure, in caso di indisponibilità, del personale della Forza Pubblica intervenuto o del Servizio Veterinario, garantendo la reperibilità sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi, per l'intero periodo delle 24 ore;
 - b) affidamento dei cani non reclamati a privati cittadini che ne facciano richiesta, previa valutazione delle caratteristiche dell'affidatario e delle modalità di detenzione, in funzione anche delle caratteristiche dell'animale (taglia, carattere, età);
 - c) compilazione della documentazione prevista per il passaggio di proprietà sul portale dell'Anagrafe Canina Regionale e aggiornamento sul registro di carico/scarico relativamente alle movimentazioni dei cani in custodia;
 - d) alimentazione degli animali in detenzione adeguata alla taglia, alle caratteristiche di razza, alle condizioni fisiologiche e climatiche;
 - e) trattamenti profilattici per le principali malattie infettive ed infestive ed effettuazione degli eventuali interventi d'urgenza che si rendessero necessari (previo parere veterinario), in modo da assicurare buone condizioni sanitarie all'animale.

Art. 6

Obblighi del CELVA

1. Il CELVA per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, si impegna a:
 - a) sensibilizzare e informare gli enti della stipula della suddetta convenzione, dandone ampia diffusione tramite sito internet e comunicato stampa;

- b) verificare lo stato di adesione della suddetta convenzione da parte degli enti, facendosi trasmettere le delibere di Giunta di adesione;
- c) informare il Comitato di monitoraggio di cui all'art. 9 della Convenzione in merito alle modalità di prevenzione del randagismo e protezione degli animali da affezione sul territorio regionale, della stipula della presente convenzione;
- d) corrispondere all'A.VA.P.A., al momento della stipulazione della Convenzione, un contributo *una tantum* pari a 3.000,00 € a titolo di corrispettivo per le spese e gli oneri di predisposizione del servizio di cui alla presente Convenzione. Nessuna altra somma sarà a qualsiasi titolo dovuta dal CELVA all'A.VA.P.A.;
- e) promuovere il coordinamento di tutti i soggetti coinvolti, fornendo le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività e favorendo la reciproca collaborazione.

Art. 7

Modalità di attribuzione delle attività

1. La Polizia Locale del Comune oppure, in caso di indisponibilità, il personale della Forza Pubblica intervenuta o il Servizio Veterinario, contattano la A.VA.P.A. presso il Canile Gattile Regionale al numero fornito per richiedere l'intervento di cattura del cane.
2. L'addetto che contatta il canile deve comunicare la posizione del cane e cercare di contenere o mantenere almeno il contatto visivo con il cane fino all'arrivo dell'incaricato del dell'operatore del Canile Gattile Regionale.
3. Al di fuori degli orari di disponibilità comunicati dalle Amministrazioni comunali, l'A.VA.P.A. interverrà a fronte di chiamate direttamente provenienti da cittadini dei Comuni aderenti.

Art. 8

Modalità di esecuzione delle attività di cattura e riconoscimento dei cani vaganti sul territorio della Valle d'Aosta

1. Le catture verranno effettuate con personale abilitato e formato dell'A.VA.P.A..
2. I cani catturati verranno trasferiti dal personale dell'A.VA.P.A. e ricoverati presso il Canile Gattile Regionale della Valle d'Aosta, utilizzando idonea attrezzatura e con automezzo autorizzato al trasporto.
3. L'A.VA.P.A. fornirà immediato riscontro e informazione della cattura e delle sue modalità alla Polizia locale competente per territorio, a mezzo fax o pec.
4. Nella predetta struttura verrà verificata la presenza di un eventuale codice identificativo che permetta di risalire al proprietario.

5. I cani sprovvisti di codice identificativo saranno sottoposti ad un periodo di osservazione di dieci giorni, e verranno identificati e registrati a nome del Comune di cattura.

Art. 9

Adesione dei Comuni e versamento quota

1. I Comuni interessati ad aderire alla presente convenzione e a beneficiare delle condizioni economiche offerte di cui all'art. 10 della presente convenzione devono entro trenta giorni dalla stipula della presente convenzione:
 - adottare un'opportuna deliberazione dell'organo esecutivo competente, che dovrà essere trasmessa al CELVA, al fine di formalizzare l'adesione stessa da parte dell'ente;
 - versare un contributo di adesione all'AVAPA in base al numero di abitanti come descritto nell'allegato 2 "Tabella riepilogativa delle quote di adesione", omnicomprensivo di tutti gli oneri, entro il termine di giorni 30 dalla deliberazione di adesione.

Art. 10

Modalità di rendicontazione dell'attività prestata

1. Mensilmente l'A.VA.P.A. trasmette a ciascun Comune aderente una rendicontazione degli interventi di cattura effettuati, utilizzando a tal fine la "Scheda di registrazione dell'intervento", allegata alla presente convenzione.
2. Il Comune, nel caso il cane ritrovato sia dotato di microchip o nel caso in cui sia comunque possibile risalire all'identità del proprietario, addebiterà il costo dell'intervento al proprietario, oltre alla comminazione di sanzione per la mancata custodia dell'animale.
3. Ai proprietari possono essere richiesti i seguenti costi per le catture, come previsto dalla DGR n.1.194 del 8 giugno 2012:
 - Cattura diurna €uro 50,00 (cinquanta/00);
 - Cattura notturna €uro 100,00 (cento/00);
 - Cattura con anestetico diurna €uro 150,00 (centocinquanta/00);
 - Cattura con anestetico notturna €uro 200,00 (duecento/00).
4. Annualmente l'A.VA.P.A. trasmette agli uffici del CELVA un report riepilogativo di tutti gli interventi effettuati nel corso dei 12 mesi di convenzione.

Art. 11

Durata, modifica e rinnovo della convenzione

1. La convenzione ha una durata di 16 mesi a decorrere dal 1° giugno 2017. Non è prevista alcuna proroga o rinnovo.
2. La convenzione può essere modificata al bisogno previo accordo tra i firmatari. Non è ammesso recesso unilaterale o anticipato di alcuno dei contraenti.

Art. 12

Dati personali

- 1 Ai sensi e nel rispetto della disciplina contenuta nel D.Lgs. 196/2003, le Parti, presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del citato Decreto, si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali forniti per i fini strettamente connessi all'attuazione della presente convenzione.

Art. 13

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione è fatto rinvio alle norme del codice civile in quanto applicabili, alle specifiche normative europee, nazionali e regionali vigenti nelle materie oggetto di convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data

Per il CELVA

Il Presidente, sig. Franco Manes _____

Per l'A.VA.P.A. Onlus

Il Presidente, sig.ra Laura Verdura _____

CONVENZIONE

PER LA PREDISPOSIZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA DI UN SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI VAGANTI

Allegato 1

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DELL'INTERVENTO NUMERO _____

SEGNALAZIONE EFFETTUATA DA _____

RIFERIMENTI _____

INTERVENTO REALIZZATO NEL COMUNE DI _____

INDIRIZZO _____

ALLE ORE _____ DEL GIORNO _____

OPERATORE _____

IL CANE:

È STATO CATTURATO

È STATO TRASPORTATO IN CANILE

RAZZA	
TAGLIA	
SESSO	
COLORE	
ETA'	
MICROCHIP	
NOME E COGNOME DEL PROPRIETARIO	

NON È STATO CATTURATO

NOTE (EVENTUALE UTILIZZO DI ANESTETICO PER LA CATTURA, ECC. ECC.)

DATA _____

FIRMA _____

CONVENZIONE
PER LA PREDISPOSIZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI COMUNI DELLA VALLE
D'AOSTA DI UN SERVIZIO DI CATTURA, MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI VAGANTI

Allegato 2

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE QUOTE DI ADESIONE

	Comune	Popolazione al 1/1/2016	Percentuale di popolazione	Ripartizione quota
1.	AOSTA	34.390	27,01%	€ 7.800
2.	Sarre	4.927	3,87%	€ 1.400
3.	Châtillon	4.772	3,75%	€ 1.400
4.	Saint-Vincent	4.660	3,66%	€ 1.400
5.	Quart	4.039	3,17%	€ 1.400
6.	Pont-Saint-Martin	3.840	3,02%	€ 1.400
7.	Saint-Christophe	3.432	2,70%	€ 1.400
8.	Gressan	3.387	2,66%	€ 1.400
9.	Saint-Pierre	3.165	2,49%	€ 1.400
10.	Nus	2.984	2,34%	€ 900
11.	Courmayeur	2.807	2,20%	€ 900
12.	Verrès	2.696	2,12%	€ 900
13.	Donnas	2.563	2,01%	€ 900
14.	Charvensod	2.468	1,94%	€ 900
15.	Valtournenche	2.277	1,79%	€ 900
16.	Morgex	2.104	1,65%	€ 900
17.	La Salle	2.087	1,64%	€ 900
18.	Aymavilles	2.086	1,64%	€ 900
19.	Fénis	1.813	1,42%	€ 900
20.	Montjovet	1.801	1,41%	€ 900
21.	Gignod	1.710	1,34%	€ 900
22.	Pollein	1.569	1,23%	€ 900
23.	Cogne	1.417	1,11%	€ 900
24.	Ayas	1.401	1,10%	€ 900
25.	Issogne	1.400	1,10%	€ 900
26.	Saint-Marcel	1.362	1,07%	€ 900
27.	Verrayes	1.302	1,02%	€ 900
28.	Villeneuve	1.289	1,01%	€ 900
29.	Arnad	1.273	1,00%	€ 900
30.	Hône	1.166	0,92%	€ 900
31.	Pré-Saint-Didier	1.050	0,82%	€ 900
32.	Roisan	1.036	0,81%	€ 900
33.	Brissogne	1.008	0,79%	€ 900
34.	Chambave	931	0,73%	€ 400
35.	Brusson	897	0,70%	€ 400

36.	Arvier	873	0,69%	€ 400
37.	Pontey	817	0,64%	€ 400
38.	Gressoney-Saint-Jean	807	0,63%	€ 400
39.	La Thuile	761	0,60%	€ 400
40.	Challand-Saint-Anselme	751	0,59%	€ 400
41.	Jovençon	736	0,58%	€ 400
42.	Champdepraz	712	0,56%	€ 400
43.	Introd	658	0,52%	€ 400
44.	Valpelline	657	0,52%	€ 400
45.	Antey-Saint-André	602	0,47%	€ 400
46.	Challand-Saint-Victor	564	0,44%	€ 400
47.	Torgnon	558	0,44%	€ 400
48.	Doues	510	0,40%	€ 400
49.	Etroubles	501	0,39%	€ 400
50.	Perloz	477	0,37%	€ 400
51.	Gaby	468	0,37%	€ 400
52.	Lillianes	462	0,36%	€ 400
53.	Fontainemore	440	0,35%	€ 400
54.	Issime	423	0,33%	€ 400
55.	Champorcher	388	0,30%	€ 400
56.	Saint-Denis	378	0,30%	€ 400
57.	Saint-Rhémy-en-Bosses	338	0,27%	€ 400
58.	Saint-Nicolas	311	0,24%	€ 400
59.	Avisè	305	0,24%	€ 400
60.	Gressoney-La-Trinité	303	0,24%	€ 400
61.	Bionaz	236	0,19%	€ 400
62.	Allein	229	0,18%	€ 400
63.	Emarèse	226	0,18%	€ 400
64.	Oyace	219	0,17%	€ 400
65.	Saint-Oyen	203	0,16%	€ 400
66.	Valgrisenche	196	0,15%	€ 400
67.	Rhêmes-Saint-Georges	194	0,15%	€ 400
68.	Pontboset	185	0,15%	€ 400
69.	Valsavarenche	161	0,13%	€ 400
70.	Ollomont	157	0,12%	€ 400
71.	Bard	119	0,09%	€ 400
72.	La Magdeleine	109	0,09%	€ 400
73.	Chamois	97	0,08%	€ 400
74.	Rhêmes-Notre-Dame	89	0,07%	€ 400
	CELVA			€ 3.000
	TOTALE			€ 60.000